

Penale Sent. Sez. 3 Num. 36049 Anno 2017

Presidente: CAVALLO ALDO

Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

Data Udiienza: 24/02/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

VENDUTO GIOVANNI nato il 30/11/1960 a PALERMO

avverso la sentenza del 01/07/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI

Udito il Procuratore Generale in persona del dott. SANTE SPINACI

che ha concluso per: "Inammissibilità" *del ricorso*.

AL

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Palermo con sentenza del 1 luglio 2016, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Palermo (27 febbraio 2015) assolveva Venduto Giovanni dai reati sub E, dell'imputazione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato - art. 10 ter, d. lgs. 74/2000 - e dal capo C dell'imputazione per prescrizione - art. 8, d. lgs. 74/2000-, e rideterminava la pena per il residuo reato, in anni 1 e mesi 7 di reclusione, art. 10 d. lgs. 74 del 2000. Accertato in Carini in data 23/10/2010, data del verbale di constatazione.

2. L'imputato propone ricorso per Cassazione, personalmente, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

2. 1. Violazione di legge, articoli 192, comma 2, cod. proc. pen. e 10 d. lgs. 74 del 2000.

La sentenza impugnata ha ritenuto che la sussistenza della condotta del reato di cui all'articolo 10, d. lgs. 74/2000 emerge pienamente dalle dichiarazioni del teste Tevere, luogotenente della Guardia di Finanza; dichiarazioni relative alla verifica fiscale incrociata eseguita in data 23 marzo 2010. Nel corso della verifica della ditta individuale di Tinnirello Angelo era rinvenuta una postazione di lavoro, con p.c., in uso ad un dipendente, e in un file c'erano le fatture ritenute emesse dalla ditta del ricorrente. La sentenza afferma che le fatture furono riconosciute dal ricorrente, ^{in effetti} ma non tutte le fatture sono state riconosciute dall'imputato.

Il ricorrente, ~~è~~ inoltre, non è nemmeno in grado di redigere le fatture al computer tanto è che ha sempre utilizzato il blocco fatture, da compilare a mano. Tale circostanza è stata confermata anche dal teste Scrima.

Inoltre nel caso in esame l'asserito occultamento delle scritture contabili nel periodo di riferimento, non integra una condotta idonea a non consentire di determinare il risultato economico dell'operazione connessa alla documentazione occultata o distrutta, ciò in considerazione del fatto che dette fatture, proprio secondo la ricostruzione del Tribunale e accolta dalla Corte d'appello, si riferirebbero ad operazioni inesistenti, pertanto intrinsecamente non concorrono a ricostruire il volume di affari e dei redditi dell'impresa ~~del sottoscritto~~.

M

Inoltre è opportuno rimettere alle Sezioni Unite della Corte la questione sulla possibile sussistenza di un concorso tra il reato di cui all'articolo 8, e quello dell'articolo 10, d. lgs. 7472000.

Risulta peraltro errato anche il riferimento alla data di consumazione del reato, quella del 23 marzo 2010, relativa al giorno di redazione del processo verbale di constatazione, processo che conclude le operazioni di verifica; invece il tempo del commesso reato deve individuarsi nel giorno di inizio della verifica fiscale, e cioè il 23 luglio 2009.

2. 2. Violazione di legge, art. 2 e 133 del cod. pen.

La riforma dei reati tributari, ad opera del d. lgs. 158 del 2015, ha comportato un aumento della pena per il reato in oggetto, da "sei mesi a cinque anni" a "un anno e sei mesi a sei anni".

L'aumento di pena non deve applicarsi al ricorrente per aver commesso il fatto in data anteriore alla riforma, articolo 2 cod. pen. La pena applicata dalla corte d'appello appare eccessiva relativamente ai criteri di determinazione della pena di cui all'articolo 133 cod. pen.

Ha chiesto, quindi, l'annullamento della decisione impugnata.

CONSIDERATO ION DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo e per la sua genericità.

In tema di reati tributari, il delitto di cui all'art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tutelando il bene giuridico della trasparenza fiscale, è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire "aliunde" elementi di prova. (Sez. 3, n. 20748 del 16/03/2016 - dep. 19/05/2016, Capobianco, Rv. 26702801).

Nel nostro caso la documentazione non è stata reperita, e l'emissione delle fatture risultava dalla verifica del computer della ditta utilizzatrice delle fatture. La sentenza impugnata sul punto è adeguatamente motivata, immune da contraddizioni e manifeste illogicità e rileva come le due ditte erano sostanzialmente contigue, ubicate nello stesso immobile; il riconoscimento integrale o anche solo parziale delle fatture, risulta non determinante per la decisione.

3. 1. Il problema posto dal ricorrente della configurabilità, in astratto, del reato di occultamento ex art. 10 d. lgs. 74 del 2000 ^{nei confronti} dell'emittente delle fatture per operazioni inesistenti, deve risolversi con la sicura affermazione della responsabilità, poiché le fatture per operazioni inesistenti servono a ricostruire la movimentazione fiscale sia della ditta emittente e sia della ditta che le utilizza, e quindi il bene giuridico, della trasparenza fiscale, è leso in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, anche relativamente alle fatture per operazioni inesistenti (in quanto l'accertamento dell'inesistenza delle operazioni può avvenire quasi esclusivamente con l'analisi della documentazione e poi con i riscontri in fatto).

Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: " Il reato dell' art. 10 d. lgs. 74 del 2000 si configura anche per la ditta emittente le fatture per operazioni inesistenti, poiché le fatture per operazioni

3
C. Angelini

inesistenti servono a ricostruire la movimentazione fiscale sia della ditta emittente e sia della ditta che le utilizza, e quindi la lesione del bene giuridico della trasparenza fiscale, è integrata in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, anche relativamente alle fatture per operazioni inesistenti (in quanto l'accertamento dell'inesistenza delle operazioni può avvenire quasi esclusivamente con l'analisi della documentazione e poi con i riscontri in fatto)".

4. Anche l'altra questione posta con il ricorso risulta manifestamente infondata, nonché generica; la possibilità del concorso tra le due ipotesi previste dall'art. 8 e dall'art. 10 del d. lgs. 74 del 2000, e la rimessione della relativa questione alle Sezioni Unite. La questione, ^{inoltre,} ~~inoltre~~ non è stata oggetto di motivo di appello, ma trattandosi di questione di diritto la stessa deve ^{comunque} ~~essere~~ sinteticamente affrontarsi. AC

Le condotte dell'art. 8 e dell'art. 10 sono ben distinte e non necessariamente chi emette fatture per operazioni inesistenti commette anche il diverso reato di cui all'art. 10 del d. lgs. 74 del 2000. Ne consegue che i due reati, essendo diverse le condotte, possono concorrere, non essendoci nessuna incompatibilità tra le due condotte, che possono essere distinte o coesistere, a seconda delle modalità di commissione dei reati.

Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: "I reati previsti dagli art. 8 e 10 del d. lgs. 74 del 2000, emissione di fatture per operazioni inesistenti e occultamento o distruzione di documenti contabili, sono distinti e possono concorrere, senza che l'occultamento o la distruzione di documenti contabili assorba il diverso reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, poiché tra le due ipotesi non sussiste nessun rapporto di specialità (art. 15 cod. pen.), in considerazione della diversità dell'elemento oggettivo".

5. Anche l'ulteriore motivo sul trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato. Il ricorrente ritiene sia stata applicata la norma modificata, con l'aumento di pena (d. lgs. 158 del 2015), ma

questo non risulta dalla sentenza impugnata poiché la pena rientra nei limiti edittali della previgente disciplina. Infatti la Corte di appello motiva adeguatamente il trattamento sanzionatorio in relazione alla gravità del reato, desunta dal considerevole danno cagionato all'erario, ed alla significativa capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai suoi precedenti penali.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2017

Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Aldo CAVALLO

